

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO -
SEDE DI ROMA**

Ricorso

nell'interesse di **Radio Onda Libera S.r.l.**, (C.F. e P. IVA 01683440547) con sede in Umbertide (PG), via R. Morandi n. 11, in persona del legale rappresentante *pro tempore* sig. Giuliano Zucchini, rappresentata e difesa, come da procura in calce al presente atto, dagli Avv.ti Sergio Fidanzia (C.F. FDNSRG77E15H501F; P.E.C. sergiofidanzia@ordineavvocatiroma.org), Angelo Gigliola (C.F. GGLNGL77E12Z112E; P.E.C. angelogigliola@ordineavvocatiroma.org) e Prof. Andrea Panzarola (PNZNDR71P02G478N; PEC: andreapanzarola@ordineavvocatiroma.org) ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei primi due di essi in Roma, piazzale delle Belle Arti n. 6;

contro

il **Ministero dello Sviluppo Economico** (C.F. 80230390587), in persona del Ministro *pro tempore*,

e nei confronti

di **Radio Punto Zero S.r.l.** (C.F. e P.IVA 00676280324), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Trieste, corso Italia n. 2

per l'annullamento

- *in parte qua*, del Decreto Direttoriale del 1° ottobre 2018- adottato dal Direttore della Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica di Radiodiffusione e Postali del Ministero dello Sviluppo Economico di approvazione

della graduatoria definitiva delle domande ammesse al contributo per l'anno 2016 delle emittenti radiofoniche a carattere commerciale (**doc. n. 1**), nella parte in cui ha erroneamente attribuito un punteggio nullo (0) alla ricorrente per l'area B;

- della nota del 10 settembre 2018, comunicata via PEC a Radio Onda Libera Srl in pari data, dal Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali (**doc. n. 2**) con la quale, in riscontro all'istanza di rettifica sulla graduatoria provvisoria avanzata dalla ricorrente in data 4 settembre 2018 prot. n. 80135 (**doc. n. 3**), il Ministero l'ha rigettata;

- di ogni atto al predetto antecedente, successivo, presupposto, connesso o consequenziale, ivi inclusa, per quanto di ragione, della graduatoria provvisoria approvata con Decreto Direttoriale del 6 agosto 2018 adottato dal Direttore della Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica di Radiodiffusione e Postali del Ministero dello Sviluppo Economico (**doc. n. 4**), dell'articolo 4 del Decreto Ministeriale 20 ottobre 2017 (**doc. n. 5**) e degli articoli 5 e 6 del D.P.R. 23 agosto 2017, n. 146 (**doc. n. 6**).

FATTO

1. In data 18 dicembre 2017 Radio Onda Libera Srl ha inoltrato al Ministero dello Sviluppo Economico domanda di ammissione al contributo (**doc. n. 7**) previsto per le emittenti locali ai sensi del D.P.R. 23 agosto 2017, n. 146, recante “*Regolamento concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le*

procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali”.

2. La legge 28 dicembre 2015, n. 208 ha previsto, articolo 1 comma 160, il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, i cui criteri di riparto sono stabiliti dal Regolamento n. 146 del 2017. Detto Fondo è stato poi istituito con Legge 26 ottobre 2016, n. 198, articolo 1, primo comma.

Si è in presenza di una procedura di attribuzione di benefici, in cui la dotazione annuale del Fondo è ripartita sulla base delle domande ammesse e del punteggio attribuito, secondo una procedura *on-line* sulla piattaforma SICEM nel periodo 22 novembre – 21 dicembre 2017.

3. Radio Onda Libera, nella qualità di emittente radiofonica locale rientrante nei soggetti aventi titolo a richiedere il contributo, ha presentato pertanto tempestivamente la domanda, secondo le modalità richieste all'articolo 4, comma 2 del D.M. 20 ottobre 2017 che prevedono l'indicazione: i) della denominazione, sede legale, codice fiscale ecc.; ii) del nome dell'emittente radiofonica con il n. di concessione relativo etc.; iii) dei dati riguardanti i dipendenti; iv) dei dati riguardanti i giornalisti dipendenti; v) del totale dei ricavi per le vendite degli spazi pubblicitari nell'esercizio precedente; vi) del totale dei costi sostenuti nell'esercizio precedente per spese in tecnologie innovative; vii) del referente delegato per riferire con il Ministero; viii) del codice IBAN sul quale procedere al pagamento, nonché corredata della dichiarazione resa da un professionista sia sull'attinenza dei ricavi

rispetto alla vendita degli spazi pubblicitari sia sull'attinenza delle spese per l'acquisto di tecnologie innovative.

4. I punteggi in base ai quali il Ministero eroga il contributo sono invece stabiliti dall'articolo 6 del D.P.R. 146 del 2017 e indicati nelle graduatorie, provvisoria e definitiva, nelle tre seguenti aree di punteggio:

(A) numero medio di dipendenti, compreso il numero di giornalisti;

(B) il totale dei ricavi maturati per vendita di spazi pubblicitari nell'anno precedente ritenuti ammissibili sulla base della presentazione di fatture quietanzate, risultanti da dichiarazione resa da professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili;

(C) totale dei costi sostenuti nell'anno precedente per spese in tecnologie innovative sulla base della presentazione di fatture quietanzate risultanti da dichiarazione resa da professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili.

Nel caso di specie, Radio Onda Libera, ha richiesto di essere ammessa al beneficio solo in relazione alle aree A) e B) sopraelencate, poiché non aveva, nell'anno di riferimento, sostenuto spese tecnologiche di cui alla lettera C).

5. In data 6 agosto 2018, il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato le graduatorie provvisorie per le domande di ammissione al contributo relativo all'anno 2016.

Radio Onda Libera si è posizionata nella graduatoria provvisoria al numero 67, con un punteggio pari a 224,250 punti per l'area A e, inaspettatamente, con un

punteggio nullo (0) per l'area B, pur avendo dichiarato ricavi per un importo di **Euro 262.100,75, mediante apposita dichiarazione di un professionista abilitato ai sensi della lettera d) del Regolamento di cui al D.P.R. n. 146 del 2017 citato e allegato le relative fatture.**

Sulla base dei ricavi maturati, la ricorrente avrebbe dovuto infatti ottenere **il punteggio aggiuntivo di 30 per l'area B, per un punteggio globale di 254,250, anziché di quello di 224,50 erroneamente attribuito.**

Ed, infatti, la somma dei ricavi dell'anno precedente corrisponde per l'area B, a seconda dell'importo complessivo, al punteggio di 10, 20 o 30 rispettivamente per gli scaglioni 0 euro – 49.999,00 euro, 50.000,00 euro – 99.999,00 euro e 100.000,00 – 399.999,00 euro, punteggio che sommato a quello assegnato in relazione alle altre voci A e C determina la misura del al contributo (cfr. Tabella 2 allegata al citato D.P.R.).

6. Consentendo, pertanto, l'articolo 5, comma 5, del citato Regolamento, la presentazione di istanze di rettifica del punteggio ovvero di riammissione della domanda nei trenta giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria provvisoria, la ricorrente ha presentato domanda, sempre mediante portale informatico, per ottenere la rettifica del proprio punteggio in riferimento all'area B, allegando a tal fine, ove ulteriormente necessario, copia di tutta la documentazione comprovante l'avvenuto incasso dei ricavi maturati per la vendita di spazi pubblicitari per l'annualità in questione (vedi citato doc. n. 3 ove risulta

che la Radio ha incassato importi per un totale di Euro 269.961,36 e, quindi, addirittura maggiori rispetto a quelli dichiarati in sede di domanda)

7. Il Ministero resistente, in riscontro all'istanza di rettifica, l'ha rigettata, motivando che essa non può essere accolta in quanto "*non è possibile integrare nessun tipo di documentazione inviata successivamente alla pubblicazione della graduatoria provvisoria, in quanto si andrebbe ad alterare la procedura concorsuale*".

8. Pertanto, in data 1° ottobre 2018, è stata pubblicata la graduatoria definitiva con il decreto direttoriale gravato con il presente ricorso, che colloca Radio Onda Libera alla posizione n. 68 della graduatoria finale, con il punteggio di 224.250 – riferito soltanto all'area A, nulla attribuendo per l'Area B.

La graduatoria finale e tutti i provvedimenti impugnati sono illegittimi e gravemente lesivi degli interessi della ricorrente per i seguenti motivi di

DIRITTO

1. Violazione e falsa applicazione dell'articolo 4 del Decreto Ministeriale del 20 ottobre 2017 nonché dell'articolo 6 del D.P.R. del 23 agosto 2017, n. 146. Eccesso di potere per errore nei presupposti di fatto e di diritto. Istruttoria carente e motivazione perplessa.

I.1 I provvedimenti impugnati sono, *prima facie*, illegittimi per i vizi rubricati in epigrafe.

In particolare e come anticipato nella parte in fatto, delle domande presentate da emittenti radiofoniche si occupano l'articolo 4 del Decreto

Ministeriale 20 ottobre 2017, recante “*modalità di presentazione delle domande per i contributi alle emittenti radiofoniche e televisive locali*” e l’articolo 6 del D.P.R. 23 agosto 2017, n. 146, che regola il criterio per il riparto dei contributi.

Per quel che rileva in specie, l’articolo 4 del D.M. alla lettera e) del secondo comma, dispone che sia indicato “*il totale dei ricavi per vendita di spazi pubblicitari nell’esercizio precedente ritenute ammissibili, secondo quanto stabilito dal punto 3, lettera b) della tabella 1 del Regolamento*” (quest’ultima norma ritiene ammissibili esclusivamente gli spazi all’interno dei programmi radiofonici).

Ai sensi del comma 4, lettera b), del D.M., tale onere è assolto mediante “*dichiarazione resa da professionista iscritto all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, ai sensi di quanto previsto dal comma 1, lettera d) dell’articolo 6 del Regolamento, attestante la totale e la pertinenza dei ricavi derivanti di spazi pubblicitari di cui al comma 2, lettera e) del presente articolo, risultante da fatture quietanzate ovvero con documento attestante l’avvenuto incasso da presentare singolarmente in copia, riferite esclusivamente al marchio/palinsesto per il quale si presenta la domanda*”.

Parimenti, l’articolo 6, comma 1, lettera d) del Regolamento di cui al citato D.P.R., prevede, ai fini dell’attribuzione del punteggio, che vada dichiarato “*il totale dei ricavi maturati nell’anno precedente per vendita di spazi pubblicitari ritenuti ammissibili sulla base della presentazione di fatture quietanzate, risultanti*

da dichiarazione resa da professionista iscritto all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabile”.

I.2 Come risulta evidente dalle citate disposizioni, è necessario che il richiedente il contributo dichiari il totale dei ricavi pertinenti per l'anno di riferimento, e produca una dichiarazione di un professionista che confermi il ricavo e la pertinenza degli stessi, quanto a vendita di spazi pubblicitari.

E' necessario che tali ricavi risultino da fatture – si specifica quietanzate -, per cui ad esempio non potrebbero risultare da altre voci bilancistiche (rimborsi, ecc.), ma non è previsto chiaramente a pena di inammissibilità che debbano essere prodotte le quietanze, essendo a tal fine sufficiente la dichiarazione del professionista che dichiara i ricavi e la pertinenza.

In altri termini, poiché, come è noto, secondo le regole bilancistiche, i ricavi possono essere composti da diverse voci, la normativa di settore ha previsto la produzione di una dichiarazione di un professionista che dichiarasse i ricavi risultanti da fatture e che fossero inerenti alla vendita di spazi pubblicitari.

Nel caso di specie, è pacifico e incontestato che Radio Onda Libera abbia prodotto la dichiarazione del dottore commercialista Matteo Baldelli, **che dichiara i ricavi** per l'anno 2015 risultanti da fatture per la vendita di spazi pubblicitari per un importo di euro 262.100,5 come da elenco fatture allegato alla medesima dichiarazione e in ogni caso prodotte anche singolarmente in copia (vedi doc. n. 5 citato).

I.3 Risulta, pertanto, del tutto erronea la motivazione già riportata nel decreto del MISE del 6 agosto 2018 di approvazione della graduatoria provvisoria, ove è affermato che la rettifica dei punteggi (già in una fase anteriore alla pubblicazione) si è resa necessaria *“per la mancata presentazione della documentazione comprovante l’avvenuto incasso”*.

Invero, la corretta applicazione delle disposizioni richiamate, porta a concludere la sufficienza della dichiarazione dei ricavi resa da un professionista quale atto idoneo a comprovare quanto dichiarato dal soggetto richiedente i benefici per la vendita di spazi pubblicitari.

II. Sotto altro profilo: violazione e falsa applicazione dell’articolo 4 del Decreto Ministeriale del 20 ottobre 2017 nonché degli articoli 5 e 6 del D.P.R. del 23 agosto 2017, n. 146. Eccesso di potere per errore nei presupposti di fatto e di diritto. Istruttoria carente e motivazione perplessa.

II.1 Quand’anche fosse stato necessario produrre la *“documentazione comprovante l’avvenuto incasso”*, giammai tale preteso mancato inadempimento avrebbe potuto essere previsto a pena di inammissibilità della domanda (sotto il profilo della mancata attribuzione del punteggio).

Ed, infatti, l’articolo 5 del Regolamento prevede che, una volta conclusosi l’*iter* istruttorio, il Ministero procede alla pubblicazione delle graduatorie provvisorie, consentendo al comma 5 che *“nei trenta giorni successivi alla pubblicazione delle graduatorie provvisorie, con le stesse modalità di presentazione della domanda ... ogni emittente, inclusa o non inclusa nelle*

graduatorie, può presentare richiesta di rettifica del punteggio o di riammissione della domanda, fornendo tutti gli elementi necessari al riesame della pratica”

In forza di tale previsione, pertanto, Radio Onda Libera, ha presentato istanza di rettifica in data 4 settembre, ovvero entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria in data 6 agosto 2018, producendo ulteriore documentazione a comprova degli avvenuti incassi. Peraltro, tale ulteriore documentazione conferma un dato lievemente maggiore di fatture incassate, per un importo di euro 269.961,36, anziché dell’importo di Euro 262.100,75 originariamente dichiarato.

II.2 Risulta, pertanto, evidente che è lo stesso D.P.R. che ammette la possibilità di chiedere una rettifica del punteggio o, addirittura, una riammissione della domanda, nei 30 giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria provvisoria.

L’interpretazione della citata disposizione conduce a ritenere che la rettifica del punteggio o la riammissione della domanda possono essere domandati dopo la pubblicazione della graduatoria provvisoria proprio in ragione di tale evento che, avendo reso pubblici i risultati e le incompletezze della documentazione fino a quel momento prodotta, consente tempestivamente di sanare difetti ed errori riscontrati anche perché la graduatoria provvisoria rappresenta un atto endoprocedimentale, suscettibile di modifiche.

La *ratio* tende, pertanto, anche a conciliare la speditezza del procedimento inerente all’attribuzione dei contributi, **che in caso contrario avrebbe dovuto**

portare ad esempio a singole richieste di integrazione documentale per ogni domanda in ipotesi carente, con i principi della completezza del procedimento e dell'adeguatezza dell'istruttoria, rimettendo nella sostanza al privato richiedente il contributo, l'onere di richiedere la rettifica del punteggio erroneamente attribuito.

II.3 Non vi è dubbio, pertanto, che la disposizione richiamata esclude che la eventuale mancata presentazione di documentazione a comprova dei requisiti dichiarati, potesse essere interpretata a pena di esclusione dall'Amministrazione resistente, consentendo, invece, la produzione della stessa anche in un momento successivo.

Del tutto correttamente, pertanto, Radio Onda Libera presentava istanza di rettifica dell'attribuzione del punteggio, producendo ulteriore documentazione a comprova di quanto dichiarato e in ogni caso idonea a comprovare il dato dei ricavi sulla base delle fatture quietanzate nel 2015.

A al fine, infatti, è dirimente evidenziare che contrariamente a quanto sostenuto apoditticamente dal Ministero, alcuna alterazione della *par condicio* concorsuale si sarebbe e si è verificata, dato che Radio Onda Libera ha semplicemente comprovato un dato già dichiarato e in possesso dell'Amministrazione resistente. Ed, infatti, il dato delle fatture incassate (**Euro 269.961,74**) allegato in sede di istanza di rettifica conferma il dato del ricavato dichiarato in sede di presentazione della domanda pari **Euro 262.100,74**, anzi è addirittura lievemente superiore in eccesso. Tale scostamento, peraltro, è irrilevante.

Infatti, la somma dei ricavi dell'anno precedente corrisponde per l'area B, a seconda dell'importo complessivo, al punteggio di 10, 20 o 30 rispettivamente per gli scaglioni 0 euro – 49.999,00 euro, 50.000,00 euro – 99.999,00 euro e 100.000,00 – 399.999,00 euro, punteggio che sommato a quello assegnato in relazione alle altre voci A e C determina la misura del contributo.

Ragion per cui è evidente che tanto dalla domanda, quanto dall'istanza di rettifica, andava attribuito a Radio Onda Libera un punteggio di 30 per un totale complessivo di 254,250, anziché di quello di 224,250 erroneamente attribuito. Le fatture quietanzate prodotte confermano lo scaglione di attribuzione di Radio Onda Libera in relazione ai ricavi dell'anno 2015, così come già dichiarato. Pertanto, difetta qualsiasi pregiudizio agli altri partecipanti e alla medesima amministrazione erogatrice.

III) Violazione e falsa applicazione dell'art. 97 della Carta Costituzionale nonché dell'art. 6, comma 1 lett. b) della legge del 7 agosto 1990, n. 241. Violazione del principio di leale collaborazione tra privato e Pubblica Amministrazione di cui agli artt. 6 e 18 della legge del 7 agosto 1990, n. 241. Carezza di motivazione. Eccesso di potere per difetto d'istruttoria.

III.1 Nella denegata ipotesi in cui il dato testuale non sia ritenuto, da solo, valido parametro per ritenere il comportamento della amministrazione resistente illegittimo, si insiste per l'annullamento dei provvedimenti gravati anche in ragione della violazione delle norme di legge costituzionali e sul procedimento amministrativo.

III.2 Il principio del buon andamento sancito dall'art. 97 della Costituzione, conduce alla enucleazione del dovere del c.d. "soccorso istruttorio" ovvero un generale obbligo per la pubblica amministrazione di chiedere integrazioni e chiarimenti alle documentazioni incomplete. Ciò vale anche ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 241 del 1990 sul procedimento amministrativo nonché dall'art. 83 del d.lgs. n. 50 del 2016 (nuovo codice appalti) e da numerose altre specifiche disposizioni, che sanciscono un vero e proprio principio generale del soccorso istruttorio all'intero del nostro ordinamento.

La giurisprudenza, infatti, è dell'opinione secondo cui *"in effetti il nostro ordinamento reca un principio generale - desumibile da varie disposizioni e a sua volta espressione del generale principio di buon andamento sancito dall'art. 97 della Costituzione - secondo cui coloro che partecipano ad una procedura concorsuale e che vi abbiano prodotto una documentazione incompleta debbono essere invitati a completare la documentazione o a fornire chiarimenti"* (TAR Roma – Lazio n. 7446/2003) e, soprattutto, che *"l'istituto del soccorso istruttorio operi anche nei concorsi pubblici – al quale possiamo assimilare il bando del caso di specie – senza che ciò integri una lesione della par condicio dei concorrenti purché si resti nei limiti delle dichiarazioni effettivamente rese, ma recanti elementi di imprecisione o contraddittori"* (TAR Campania – Napoli n. 5579/2015).

III.3 Tale principio è, per questi motivi, ancor più vero nel caso in cui sia stata prodotta una documentazione minima, dovendosi ritenere inapplicabile solo ove una documentazione non sia presente *in toto* tale da non consentire alcuna

integrazione documentale (TAR Catania n. 2986/2017, TAR Lazio – Roma n. 2454/2014). Anzi, in talune ipotesi, la giurisprudenza ha imposto il ricorso al soccorso istruttorio anche nel caso di totale assenza di documentazione (TAR Lazio – Roma n. 128/2018).

Risulta, pertanto, evidente l'illegittimità degli atti gravati anche sotto tale profilo, dovendo il Ministero intimato, consentire la produzione della ulteriore documentazione che attestasse gli incassi effettuati sulla base del fatturato indicato.

III.4 Tale illegittimità emerge, peraltro, da due ulteriori elementi. Il Ministero, dal momento della scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione alla concessione del beneficio (21 dicembre 2017) e la pubblicazione del decreto di pubblicazione della graduatoria provvisoria (6 agosto 2018) ha dovuto rettificare 151 su 158 domande per la mancata presentazione della documentazione comprovante l'avvenuto incasso ovvero per problemi di non conformità o pertinenza di taluni voci di spesa contenute nelle fatture presentate (vedi le premesse al decreto del 6 agosto 2018).

Da ciò deriva che l'amministrazione conosceva perfettamente l'errore in cui – come essa stessa sostiene esserci stato per la quasi totalità delle domande presentate – gli istanti erano stati indotti in ordine all'esatta documentazione da produrre.

Tale errore, peraltro, è facilmente evincibile **dalla non chiara formulazione del requisito** richiesto per l'attribuzione del punteggio per l'area B. **Ed, infatti, richiedere i ricavi per come risultanti dalle fatture quietanzate** (cfr. articolo 4,

comma 4, lettera b), del d.m. 20 ottobre 2017 e articolo 6, comma 1 lettera d) e del d.p.r. n. 146 del 23 agosto 2017), per le società di capitale, quale Radio Onda Libera, **è una evidente contraddizione in termini**, dato che i ricavi non possono mai risultare dalle fatture quietanzate, non coincidendo necessariamente con gli incassi.

In altri parole, in una società di capitali, **tenuta quindi alla redazione del bilancio secondo il principio di competenza e non di cassa**, i ricavi non si evincono dalle fatture quietanzate, ma dalle fatture emesse e da altri voci, essendo invece irrilevante l'incasso delle fatture medesime ai fini della determinazione dei ricavi.

Ragion per cui, tutt'al più, l'Amministrazione **avrebbe dovuto richiedere i ricavi e gli incassi come voci distinte**, invece la formulazione utilizzata era quanto mai fuorviante e ha evidentemente indotto in errore la generalità dei richiedenti il contributo, per cui non si comprende perché, del tutto illegittimamente, l'Amministrazione non abbia consentito il soccorso istruttorio (in specie, peraltro, mediante la disamina dell'istanza di rettifica del punteggio attribuito, correttamente presentata dall'odierna ricorrente).

III.5 Inoltre, il sistema *on-line* SICEM ha rappresentato una novità rispetto alle modalità di presentazione delle domande del contributo per gli anni precedenti e ciò ha creato non poche difficoltà agli operatori che se ne sono serviti, poiché le modalità di caricamento dei dati è risultata particolarmente farraginosa, Infatti, si sono riscontrati notevoli problemi in fase di inserimento della

documentazione, ad esempio non potendo inserire singoli file. Inoltre, nel minimo intervallo di tempo in cui era possibile presentare la domanda (22 novembre 2017 – 21 dicembre 2017), il sistema è risultato non operativo per diverse volte. Tutti ostacoli che si prestavano perfettamente ad essere risolti in sede di successiva produzione documentale mediante istanza di rettifica e/o di riammissione.

III.6. Ove se ritenesse che il necessario soccorso istruttorio fosse precluso dall'4 del Decreto Ministeriale 20 ottobre 2017 e degli articoli 5 e 6 del D.P.R. 23 agosto 2017, n. 146, da interpretarsi nel senso di precludere una qualsiasi integrazione documentale, tali previsioni sarebbero parimenti illegittime per violazione delle norme primarie e di legge di cui al vizio in epigrafe. Se ne chiede, pertanto, in tal caso, l'annullamento in parte qua.

IV) Violazione e falsa applicazione dell'art. 6 del D.P.R. 23 agosto 2017, n. 146 e della tabella 2 allegata al predetto D.P.R. Eccesso di potere per errore nei presupposti di diritto.

IV.1 Nella denegata ipotesi in cui il ricorso non dovesse essere accolto per i motivi precedenti, in ogni caso, l'amministrazione è tenuta a procedere alla rettifica del punteggio quantomeno assegnando il punteggio minimo per l'area B relativo al primo scaglione che va da € 0 ad € 49.000,00, ovvero 10 punti e liquidare la somma di contributo corrispondente, ai sensi di quanto previsto nello specifico dalla Tabella n. 2 allegata al D.P.R.

Si chiede, pertanto, in ogni caso, l'annullamento degli atti impugnati nella parte in cui è stato attribuito a Radio Onda Libera un punteggio di 224,250 – e

quindi 0 per l'area B - anziché di quello di 234,250 (e, quindi, 10 per l'area B) in ogni caso spettante.

P.Q.M.

“Voglia l'Ecc.mo TAR adito annullare gli atti indicati in epigrafe. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio e refusione del contributo unificato anticipato”.

Ai fini del versamento del contributo unificato, si dichiara che esso è pari a 650,00 euro, ai sensi dell'articolo 13, comma 6-*bis*, lettera e), del D.P.R. n. 115 del 2002.

Ai fini delle notificazioni e/o comunicazioni di segreteria si indicano il seguente indirizzo di posta elettronica certificata sergiofidanzia@ordineavvocatiroma.org ed il seguente numero di fax 06/83754408.

Roma, 9 novembre 2018

Avv. Sergio Fidanzia

Avv. Angelo Gigliola

Prof. Andrea Panzarola